



COLLISIONE 10 x 10

L'assicurazione contro i danni all'autoveicolo

(in applicazione alla polizza collettiva n. U10474196Y)

WAKAM S.A.

COLLISIONE 10 x 10
Contratto di Assicurazione
Corpi Veicoli Terrestri

Set Informativo WAKCOL10
Edizione: 01/2024
Ultimo aggiornamento: 01/01/2024

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set Informativo

**Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA - Associazione Consumatori -
Associazioni Intermediari per i Contratti Semplici e Chiari**

Assicurazione Danni Auto

wakam

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: WAKAM S.A., impresa di assicurazione con sede legale in Francia operante in Italia in libera prestazione di servizi – nr. iscrizione II.01133

Prodotto: COLLISIONE 10X10 (polizza collettiva n. U10474196Y)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un **sommario** delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione è concessa ai proprietari di Veicoli (l'Assicurato) che desiderano coprire i rischi da Collisione con altro veicolo identificato che può subire l'Autoveicolo entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

Il Veicolo nuovo o usato dell'Assicurato dai seguenti rischi fino a € 10.000 (entro 36 mesi dall'effetto dell'assicurazione e 10.000 km di percorrenza):

- ✓ Collisione (con altro veicolo identificato, di responsabilità parziale o totale dell'Assicurato).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Autoveicoli di valore superiore a € 100.000);
- ✗ Autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico superiore a 35 q.li;
- ✗ Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente;
- ✗ Veicoli targati e immatricolati all'estero;
- ✗ Autoveicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- ✗ Macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- ✗ Veicoli Assicurati utilizzati in ambito aeroportuale;
- ✗ Veicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri;
- ✗ Taxi;
- ✗ Ambulanze
- ✗ Veicoli usati senza installazione di un dispositivo satellitare che rilevi le percorrenze chilometriche.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, guerra straniera, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, evento climatico, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni, sommossa, epidemia, pandemia, atti di terrorismo nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
- ! Perdite causate da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti di cui l'esercente di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile;
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
- ! Dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- ! Danni provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

- L'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, al Centro Assistenza Clienti WEFOX MGA (Via Roberto Bracco,6- 20159 MILANO - Telefono +39 02 32065009, Numero verde 800 124884- contatti email: sinistri.automotive@wefox.it), fornendo precisazioni riguardanti data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed il luogo dove si trova l'Autoveicolo e trasmettendo la documentazione necessaria.
- L'Assicurato deve presentare denuncia di Sinistro alla propria assicurazione RCAuto.
- Nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del Sinistro l'Assicurato non potrà effettuare alcuna riparazione dell'Autoveicolo, salvo quelle di Prima Urgenza e solo previo consenso della Società.
- Per tutte le riparazioni eseguite, l'Assicurato deve lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del Sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.



Quando o come devo pagare?

Il pagamento del Premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile. Può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'Autoveicolo con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 08.00 del giorno riportato nel Certificato di assicurazione per la durata di 36 mesi, a condizione che il Premio sia stato interamente pagato. Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Le Parti possono recedere dal contratto a seguito di sinistro con preavviso di 30 giorni da trasmettere tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata con durata pluriennale l'Assicurato ha facoltà di recedere a ogni ricorrenza annuale senza oneri, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



WAKAM S.A.

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi – nr. Iscrizione II.01133

Prodotto: Collisione 10 x 10 (Polizza Collettiva n. U10474196Y)

Data di realizzazione: 04 febbraio 2022

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

WAKAM S.A. con sede legale e direzione generale in Francia, 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 sito internet: <https://wakam.com>, e-mail: lpa.insurance@pec.it.

Wakam – Compagnia assicurativa di diritto francese costituita sotto forma di *Société Anonyme* (SA) avente sede legale e direzione generale 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution con il n. 4020259. Wakam è stata autorizzata in data 12 gennaio 2012 ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero II.01133. Sito internet <https://wakam.com> e-mail (PEC) lpa.insurance@pec.it

L'importo del patrimonio netto, debitamente certificato al 2021, è pari a 77,4 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro di capitale sociale e altre riserve patrimoniali per 72,9 milioni di euro. I dati si riferiscono all'ultimo bilancio d'esercizio approvato. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Wakam disponibile sul sito web della Società: <https://www.wakam.com/wp-content/uploads/WAKAM-Rapport-sur-la-solvabilite%CC%81-et-la-situation-2022.pdf>; gli importi sono riportati di seguito

- Requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement, SCR), pari a 50,5 milioni di euro;
- Requisito patrimoniale minimo (Minimum Capital Requirement, MCR), pari a 14,6 milioni di euro;
- Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), pari a 77,4 milioni di euro;
- Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo (MCR), pari a 55,5 milioni di euro.

L'indice di solvibilità di Wakam, che rappresenta il rapporto fra l'importo del margine di solvibilità disponibile e l'importo del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 153%.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione copre il Danno materiale e diretto subito dall'Autoveicolo assicurato in conseguenza di uno scontro con un altro veicolo identificato, dovuto a responsabilità parziale o totale dell'Assicurato. Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La Garanzia non potrà operare in caso di:

- ✘ Car pooling;
- ✘ Veicoli d'epoca;
- ✘ Veicoli da allenamento.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'Assicurazione non copre:

- ! i danni causati intenzionalmente dell'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa inescusabile da parte sua;
- ! le perdite e/o controversie derivanti da colpa deliberata o inescusabile;
- ! i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
- ! i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- ! le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- ! i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
- ! i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da collisione;
- ! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
- ! l'appropriazione indebita;
- ! i danni causati alla merce trasportata dal Veicolo;
- ! in conseguenza di attività illecite;
- ! il sinistro conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del Veicolo Assicurato;
- ! l'urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
- ! se il Veicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- ! i danni conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a collisione;
- ! qualora non sia operante l'assicurazione obbligatoria di RC Auto;
- ! i danni occorsi dopo aver superato i chilometri percorribili previsti dal Certificato;
- ! le rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo;
- ! i danni provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a un danno indennizzabile.

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto di una Franchigia che resta a carico dell'Assicurato, come segue:

- a. non è prevista in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata;
- b. € 500,00 per Sinistro in caso di riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. chiamare il Centro Assistenza Clienti WEFOX MGA - Via Roberto Bracco ,6, 20159 MILANO Tel. +39 02 32065009 - Numero verde 800 124884 – contatto email: sinistri.automotive@wefox.it Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- B. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali

	<p>testimoni, nonché il luogo dove si trova l'autoveicolo;</p> <p>C. inviare al Centro Assistenza Clienti WEFOX MGA quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente – denuncia di Sinistro; 2. copia della denuncia di Sinistro presentata alla propria assicurazione RCAuto; 3. copia del libretto circolazione; 4. copia della patente del guidatore al momento del Sinistro; 5. copia della fattura di acquisto del Veicolo nuovo o usato; 6. in caso di veicolo usato, copia della fattura di acquisto del relativo dispositivo satellitare; 7. in caso di acquisto di Veicolo usato o demo, copia del contratto di acquisto del Veicolo con la evidenza dei km percorsi; 8. certificazione del sistema satellitare installato e attestazione dei km percorsi dall'installazione al momento dell'incidente; 9. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72. <p>Assistenza diretta / in convenzione: L'assicurato ha la facoltà di rivolgersi alla Rete convenzionata, ovvero il centro convenzionato con la Società indicato dalla stessa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria).</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: L'Assicurato è l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento dell'indennizzo, ma tale diritto si prescrive trascorsi 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro (art. 2952 Codice Civile) senza che ne sia stata fatta richiesta a mezzo lettera raccomandata.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Premio corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta.</p> <p>Il pagamento del Premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile.</p> <p>Il pagamento del Premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto del Veicolo (con i mezzi di pagamento consentiti) dal Concessionario, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.</p>
Rimborso	<p>L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, se è stata sottoscritta una copertura poliennale, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di Premio, al netto delle tasse, relativa all'annualità successiva a quella in cui si è verificato il Sinistro. - In caso di durata poliennale della copertura assicurativa, l'Assicurato ha facoltà di recedere senza oneri dal contratto ad ogni ricorrenza annuale. La Società rimborsa i Premi relativi alle annualità successive al netto delle imposte. - In caso di cessazione anticipata della polizza di durata poliennale (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell'Autoveicolo), la Compagnia rimborserà proporzionalmente il Premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le mensilità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Compagnia il Premio relativo alla mensilità in corso. Per i medesimi casi di cessazione e qualora la stessa derivi da Sinistro, la Compagnia invece rimborserà proporzionalmente il Premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive (ove presenti), restando in ogni caso acquisito dalla Compagnia il Premio relativo all'annualità in corso al momento del verificarsi di uno degli eventi indicati. - In caso di ripensamento per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 8:00 del giorno riportato nel Certificato di assicurazione per la durata ivi indicata, a condizione che il Premio sia stato interamente pagato. La durata della copertura assicurativa è di 36 mesi e non prevede il tacito rinnovo.</p> <p>L'Assicurazione collettiva stipulata dal Contraente ha durata annuale e prevede tacito rinnovo.</p> <p>Non è previsto un periodo di carenze delle coperture</p> <p>Non sussistono differenziazioni in termini di durata per le singole coperture assicurative.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 , l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo.
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> - Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - In caso di durata poliennale della copertura assicurativa, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. - In caso di sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o furto dell'autoveicolo la polizza di durata poliennale cesserà anticipatamente.



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che sia Proprietario di un Veicolo il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. U10474196Y.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 49,00% del premio lordo pagato dal cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo nei confronti della Compagnia riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, può fare riferimento ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per reclami relativi ai Sinistri: CENTRO ASSISTENZA CLIENTI WEFOX MGA Via Roberto Bracco ,6, 20159 Milano e-mail: reclamiwakam@wefox.it - PEC: Wefoxmga@registerpec.it - per reclami relativi al rapporto contrattuale: Alla Compagnia email: reclamiwakam@wefox.it - PEC: lpa.insurance@pec.it <p>I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante,</p>
----------------------------------	---

	<p>denominazione della Compagnia, o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo.</p> <p>La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it. Il modulo per la presentazione dei reclami all'IVASS è disponibile al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</p> <p>oppure</p> <p>Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex chiedendo l'attivazione della procedura FIN - NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Non è possibile procedere in giudizio se non dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla società, per il tramite dell'Assicurato.</p> <p>I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede il Contraente che ha stipulato l'Assicurazione.</p> <p>I periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi descritti; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali; 4. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e non sono indennizzabili. <p>Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Assicurato può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS. Per maggiori dettagli si rinvia al seguente sito: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network_it.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

Glossario

Art. 1. Condizioni relative al contratto..... 1

Art. 2 Garanzia collisione 10 x 10.....1

Art. 3 Reclami 3

Informativa sulla protezione dei dati

GLOSSARIO

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. U10474196Y.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Certificato di assicurazione: Il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle garanzie da parte della Società.

Collisione: Il danno materiale e diretto, subito dall'auto assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato, dovuto a responsabilità dell'Assicurato anche se parziale.

Contraente: wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco, 6, 20159 Milano, quale intermediario assicurativo, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero A000317603, che stipula l'assicurazione.

Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Dealer/Concessionario: L'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Qualora il Dealer svolga attività di intermediazione assicurativa sarà iscritto alla Sez. E del RUI.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di Adesione: Il documento con il quale l'Assicurato, dietro il pagamento di un premio, richiede di aderire alla copertura assicurativa e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; la data di immatricolazione dell'autoveicolo; le garanzie prestate; la decorrenza e la scadenza delle garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto satellitare; il premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Assicurato richiedente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di Assicurazione costituiti dal presente Set Informativo e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. U10474196Y stipulata con la Società.

Premio: La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Prima Urgenza: si intendono riparazioni di Prima Urgenza tutte quelle riparazioni minime che impediscono la circolazione in ottemperanza al codice stradale.

Proprietario dell'autoveicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società indicato dalla stessa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria).

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società/Compagnia: WAKAM S.A. con sede legale in Francia, 120-122 rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi - Cedex 02, autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi – nr. Iscrizione II01133.

Valore assicurato: Il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro e desumibile dalla pubblicazione Eurotax di colore giallo, Sanguinetti Editore.

Veicolo/Autoveicolo assicurato: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore (compresi Autovetture o autocarro), venduto nuovo o usato, di peso a pieno carico non superiore a 35 q.li, identificato con targa italiana e con altri elementi riportati nel certificato di assicurazione, immatricolato in Italia destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.

Veicolo/Autoveicolo venduto nuovo: Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli "Km zero" con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le "Auto demo" con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Veicolo/Autoveicolo venduto usato: Autoveicolo acquistato usato, assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto.

Polizza collettiva n. U10474196Y

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **L'Assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.**
- d. **Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.**
- e. **Recesso dal contratto da parte dell'Assicurato.** In caso di durata poliennale della copertura assicurativa, l'Assicurato ha facoltà di recedere senza oneri dal contratto ad ogni ricorrenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. La Società rimborsa i premi relativi alle annualità successive al netto delle imposte. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.** In tal caso e a condizione che la copertura assicurativa abbia durata poliennale, la Società tiene a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa all'annualità assicurativa successiva a quella in cui si è verificato il sinistro.
Per i contratti conclusi attraverso Tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.
- f. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione, può aderire alla presente polizza collettiva tramite il concessionario che ha venduto l'autoveicolo. L'Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione e versa al Concessionario l'importo del premio assicurativo che verrà inviato dal Concessionario al Contraente. Entro 5 giorni dal ricevimento del Modulo di Adesione il Contraente invia all'Assicurato il Certificato di Assicurazione sottoscritto dalla Società. **La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del Certificato. Se entro 5 giorni il cliente non riceve il Certificato di Assicurazione, la proposta deve intendersi rifiutata e il Concessionario è tenuto a restituire al cliente il premio versato.** Essendo tutti i Concessionari iscritti al RUI, Sez. E, la Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il Concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.
- g. **Durata del contratto di Assicurazione:** L'Assicurazione collettiva stipulata dal Contraente ha durata annuale e **prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione collettiva si rinnova tacitamente di anno in anno se il Contraente non comunica per iscritto la volontà di non rinnovare l'Assicurazione collettiva, mediante raccomandata A.R. da farsi pervenire alla sede della Società almeno 3 mesi prima rispetto alla data di scadenza annuale.**
- h. **Durata della Garanzia:** La Garanzia ha effetto dalle ore 8:00 del giorno riportato nel Certificato di Assicurazione per la durata ivi indicata, **a condizione che il premio sia stato interamente pagato. Non è previsto il tacito rinnovo.**
- i. **Cessazione anticipata della Assicurazione.** Nel caso in cui la Garanzia stipulata con durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell'Autoveicolo), la Compagnia rimborserà proporzionalmente il Premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le mensilità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Compagnia il Premio relativo alla mensilità in corso. Per i medesimi casi di cessazione e qualora la stessa derivi da Sinistro, la Compagnia invece rimborserà proporzionalmente il Premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive (ove presenti), restando in ogni caso acquisito dalla Compagnia il Premio relativo all'annualità in corso al momento del verificarsi di uno degli eventi indicati.
- j. **Imposte e tasse. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,** presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, **sono a carico dell'Assicurato** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Contraente e sono pari al 13,50% (di cui l'1% al Fondo Nazionale Anti-racket).
- k. **Aggravamento del rischio.** Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**
- l. **Premio di Assicurazione:** Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata della copertura assicurativa e non è frazionabile. Il pagamento del premio può essere effettuato contestualmente all'acquisto dell'autoveicolo (con i mezzi di pagamento consentiti) dall'Assicurato al concessionario venditore, oppure mediante contanti (entro 750,00 euro annui), assegni, bonifico bancario.

2. GARANZIA COLLISIONE 10 X 10

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicurazione copre, con i limiti indicati nel successivo art. 2.2., i danni subiti dal Veicolo assicurato **a seguito di scontro con altro veicolo identificato**, dovuti a responsabilità dell'Assicurato anche se soltanto parziale.

La garanzia è prestata per i Sinistri occorsi entro 36 mesi dall'effetto della copertura assicurativa e per una percorrenza massima di 10.000 km durante il periodo di copertura assicurativa. L'Assicurazione può essere prestata verso veicoli nuovi o veicoli usati. In caso di veicoli usati è condizione essenziale che sull'Autoveicolo sia installato un dispositivo satellitare che rilevi le percorrenze chilometriche.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 10.000 per uno o più Sinistri che si verifichino durante la validità della Polizza. Il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro è desumibile dalla pubblicazione Eurotax di colore giallo, Sanguinetti Editore e in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore.

La copertura assicurativa ha la durata di 36 mesi e cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Le prestazioni e le garanzie previste dal programma assicurativo sono fornite esclusivamente per le Autoveicoli che al momento della stipula dell'Assicurazione abbiano un valore non superiore a euro €100.000, salvo deroga della Società con il supporto del Contraente. Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali.

VEICOLI ASSICURABILI

I Veicoli assicurati devono avere targa italiana ed essere immatricolati. In ogni caso, l'Assicurazione non potrà operare in caso di:

- Veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- Macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- Veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
- Veicoli immatricolati con targa diversa da quella italiana;
- Veicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri;
- Taxi;
- Ambulanze;
- Car pooling;
- Veicoli d'epoca;
- Veicoli da allenamento;
- Veicoli di aziende di autonoleggio senza conducente.

2.2 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

In caso di Veicoli usati la garanzia è operante unicamente per gli veicoli sui quali risulta installato un dispositivo satellitare.

La Società non indennizza:

1. i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, guerra straniera, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, evento climatico, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni, sommossa, epidemia, pandemia, atti di terrorismo nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
2. le perdite causate da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti di cui l'esercente di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile;
3. i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa inescusabile da parte sua;
4. le perdite e/o controversie derivanti da colpa deliberata o inescusabile;
5. i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
6. i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
7. le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
8. i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
9. i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da collisione;
10. i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
11. l'appropriazione indebita;
12. i danni causati alla merce trasportata dal Veicolo;
13. in conseguenza di attività illecite;
14. il sinistro conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del Veicolo Assicurato;
15. l'urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato;
16. se il Veicolo Assicurato, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
17. i danni conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a collisione;
18. qualora non sia operante l'assicurazione obbligatoria di RC Auto;
19. i danni occorsi dopo aver superato i chilometri percorribili previsti dal Certificato;
20. la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
21. le rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo;
22. dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;

Oltre a quanto sopra previsto, la Società, non indennizza i danni:

23. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
24. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
25. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a un danno indennizzabile.

2.3 FRANCHIGIA

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto di una Franchigia che resta a carico dell'Assicurato, come segue:

- a. non è prevista in caso di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata;
- b. € 500 per Sinistro in caso di riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata.

2.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. chiamare il Centro Assistenza Clienti WEFOX MGA Via Roberto Bracco 6, 20159 MILANO (Telefono +39 02 32065009) Numero verde 800 124884- contatti email: sinistri.automotive@wefox.it per denunciare il Sinistro. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Per qualsiasi altra informazione gli orari sono tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30;

- B. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo;
- C. inviare al Centro Assistenza Clienti WEFOX MGA quanto segue:
 1. copia del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) – denuncia di sinistro;
 2. copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RCAuto;
 3. copia del libretto circolazione;
 4. copia della patente del guidatore al momento del Sinistro;
 5. copia della fattura di acquisto del Veicolo nuovo o usato;
 6. in caso di Veicolo usato, copia della fattura di acquisto del relativo dispositivo satellitare;
 7. in caso di acquisto di Veicolo usato o demo, copia del contratto di acquisto del Veicolo con la evidenza dei km percorsi;
 8. certificazione del sistema satellitare installato e attestazione dei km percorsi dall'installazione al momento dell'incidente;
 9. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'Autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

2.5 DANNO

Nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del Sinistro l'Assicurato non potrà effettuare alcuna riparazione dell'Autoveicolo, salvo quelle di Prima Urgenza (necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina) e solo con il preventivo consenso della Società. Trascorso il termine di 10 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni.

Per tutte le riparazioni eseguite, l'Assicurato deve lasciare a disposizione della Società i residui e le tracce del Sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata, l'Assicurato al momento del ritiro del Veicolo riparato rilascerà benestare alla Società per il pagamento diretto dell'Indennizzo alla Rete.

2.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla società, per il tramite dell'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede il Contraente che ha stipulato l'Assicurazione.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.4;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e non sono indennizzabili.

3. RECLAMI

Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo nei confronti della Compagnia riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, può fare riferimento ai seguenti recapiti:

- per reclami relativi ai Sinistri:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI WEFOX MGA
Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano
e-mail: reclamiwakam@wefox.it - PEC: wefoxmga@registerpec.it

- per reclami relativi al rapporto contrattuale:
Alla Compagnia
email: reclamiwakam@wefox.it - PEC: lpa.insurance@pec.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia, o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo.

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

oppure

Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, nel seguito definito come “il Regolamento”) e con riferimento al trattamento dei dati personali (nel seguito anche definiti “i dati”) di coloro che secondo quanto indicato nel predetto decreto sono identificati come “interessati”, i seguenti soggetti in qualità di Contitolari del trattamento:

- **WAKAM S.A.** - 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia;
- **WEFOX MGA S.r.l.** - Via Roberto Bracco ,6 – 20159 Milano - Italia.

Nella presente Informativa sulla protezione dei dati, “Noi”, “Ci” e “Nostro” si riferiscono a Wakam e il Contraente; “Lei”, “Suo” si riferiscono all’ Assicurato.

La Compagnia e il Contraente, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali, si impegnano a proteggere le informazioni personali dell’Assicurato e i principi di sicurezza dei dati nella configurazione dei loro servizi.

La informano ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, che tratteranno i Suoi dati personali anche particolari, raccolti per l’espletamento delle attività come meglio di seguito elencate in conformità al Regolamento UE 679/2016.

1 Finalità del trattamento

I trattamenti saranno basati sui principi del Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali (UE) 2016/679 (GDPR), con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento).

1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative: la Compagnia e il Contraente trattano i dati personali da Lei forniti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i Sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché per le relative azioni legali. Il conferimento dei Suoi dati personali, risulta pertanto necessario ed il relativo trattamento da parte della Compagnia e del Contraente potrà avere come base giuridica: a) l’adempimento di un obbligo di legge, regolamento, o normativa europea; b) la conclusione e l’esecuzione di un contratto di cui è parte anche per quanto concerne la gestione e liquidazione dei Sinistri; c) il Suo consenso nel caso di particolari categorie di dati, ai sensi dell’art. 9.2 lett. a) del GDPR. Nel caso in cui Lei rifiutasse di fornire i dati personali richiesti, la Compagnia e/o il Contraente non potranno concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i Sinistri. In caso di trattamento basato sul Suo consenso, lo stesso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca. Resta inteso che, in siffatta ipotesi, la Compagnia e/o il Contraente non potranno dar seguito alle obbligazioni contrattuali. I dati personali di eventuali assicurati, necessari alla definizione del rapporto assicurativo, sono da Lei conferiti al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo.

1.2 Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali: i Suoi dati potranno essere altresì utilizzati, a fronte di un suo specifico consenso, per finalità di profilazione della clientela, di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi, il trattamento dei Suoi dati personali sarà basato esclusivamente sul suo consenso libero e specifico. Il Suo consenso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.

2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Compagnia e il Contraente svolgono il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione (incaricati) o avvalendosi di soggetti di fiducia esterni alla Compagnia e il Contraente. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Compagnia e/o del Contraente in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli agenti della Compagnia e/o del Contraente, i dipendenti o collaboratori della Compagnia o del Contraente stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è liberamente conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7;
- b) in modalità congiunta, in qualità di Contitolari del trattamento.

3 Comunicazione dei dati personali

a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui ai punti 1.1 e o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Magistratura; Forze dell’ordine, Banca d’Italia, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1.2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.

4 Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per almeno dieci anni (in osservanza alla normativa pro-tempore vigente) a far data dalla cessazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra Lei e la Compagnia o il Contraente. Sono fatti salvi i dati la cui conservazione è finalizzata ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

5 Diritti dell’Interessato

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR);
- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
- **Diritto di limitazione** - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR);
- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);
- **Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo** - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

6 Diritto alla portabilità dei dati

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 679/2016 Lei ha il diritto di richiedere, su supporto informatico, anche se gestito in maniera automatizzata, i Suoi dati personali così come può chiedere che i Contitolari comunichino direttamente ad un terzo soggetto da Lei indicato, i dati a Lei riferibili, restando comunque impregiudicato il Suo diritto all'oblio.

7 Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)

I Contitolari del trattamento sono:

- **WAKAM S.A.**, nella persona del suo Legale Rappresentante protempore, con Sede Legale 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia;
- **WEFOX MGA S.r.l.**, nella persona del suo Legale Rappresentante, con Sede Legale Via Roberto Bracco,6 - 20159 Milano.

Responsabile per la protezione dei dati personali è il Data Protection Officer (di seguito, anche "DPO").

Per esercitare i Suoi diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il DPO ai seguenti indirizzi:

- indirizzo email DPO Wakam: dpo@wakam.com
- indirizzo postale Wakam: 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Parigi Cedex 02 – Francia
- Indirizzo email DPO wefox MGA: dpo@wefox.it
- Indirizzo postale wefox MGA: Via Roberto Bracco ,6 – 20159 Milano

Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all'individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.

8 Ricorso al Garante della Privacy

La informiamo in ogni caso che, in caso di presunte lesioni dei Suoi diritti garantiti dal Regolamento UE 679/2016 Lei potrà presentare ricorso alle competenti Autorità giurisdizionali, ivi incluso il Garante della Privacy in Francia o in Italia.